



COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2010

L'anno duemiladieci, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti/Assenti
1.	Avv. Mauro Salvalaglio	Presente
2.	Invernizzi Antonella	Presente
3.	Reami Laura	Presente
4.	Mariani Valerio	Assente
5.	Colombo Diego Danilo	Presente
6.	Pizzi Michele	Presente
7.	Carcagni' Gianluca	Presente
8.	Salierno Daniele	Presente
9.	Grazzani Alfredo	Presente
10.	Chiodaroli Franco	Presente
11.	Gazzola Iris Bianca Maria	Presente
12.	Grazioli Claudio	Presente
13.	Azzini Sonia	Presente
Totale Presenti		12
Totale Assenti		1

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.

L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N° registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 1 del 25/02/2009, esecutiva, con la quale veniva determinata l'aliquota ICI per l'anno 2009 nelle seguenti misure;

- 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con l'applicazione della detrazione d'imposta pari ad € 103,29;
- 7 per mille per tutti gli altri immobili e relativi pertinenze, ed aree edificabili;

DATO ATTO che, in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008:

1° E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992;

3° L'esenzione si applica anche:

- a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro titolo reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
- b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VISTI, altresì, gli artt. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, e 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che, rispettivamente, testualmente recitano:

“Art. 1. - Esenzione ICI prima casa

... omissis ...

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali

... omissis ...

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti

dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 51, in data 29/11/1999 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

VISTI gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO di mantenere anche per l'anno 2010, l'aliquota I.C.I. nella misura suddette, per assicurare le entrate necessarie a salvaguardare il pareggio del bilancio di previsione 2010;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3, comma 55, che ha sostituito l'art. 8 D.Lg.vo 30/12/1992, n. 504, che tra l'altro hanno stabilito in £. 200.000, pari ad € 103,29, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

UDITA la relazione del Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che illustra il punto all'ordine del giorno;

CON voti n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Azzini Sonia) resi ed accertati a sensi di legge:

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010, nelle seguenti misure:
 - 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con l'applicazione della detrazione d'imposta pari ad € 103,29;
 - 7 per mille per tutti gli altri immobili e relativi pertinenze, ed aree edificabili;
2. Di dare atto di non avvalersi della facoltà di cui al comma 3, art. 8 D.Lg.vo 30/12/1992 n. 504, come sostituito dal comma 55, art. 3 L. 662/96;
3. Di dare comunicazione della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione;

4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione (n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto: Consigliere Sonia Azzini), ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Allegato alla delibera n° 8 del 23/04/2010 avente ad oggetto:
"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2010"

PARERI DI COMPETENZA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lvo n° 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Seminari Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il _____.
- La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA
